



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

VENTESIMA RIUNIONE – 30 MAGGIO 2017 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 71

D. L'impresa A, di cui si vuole calcolare la dimensione, presenta formalmente (totale attivo, fatturato, numero dipendenti) i requisiti dimensionali per essere classificata PMI. Tuttavia, le quote societarie dell'impresa A sono state confiscate dall'Erario per il 100%, con sentenza definitiva di Cassazione del 16/07/2014. Pertanto la visura attuale presso la CCIAA riporta come Socio Unico (100%), l'Erario. Ancora, nel verbale di approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio (2014), si legge testualmente: "sono presenti l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, in persona della Dirigente della Direzione Beni Confiscati *omissis*, in rappresentanza del socio unico Erario, per effetto della definitività della confisca della società *omissis*". Proseguendo la lettura del verbale di approvazione del bilancio d'esercizio 2014, si legge tra l'altro: "*omissis* si prende atto che per effetto della definitività della confisca, a far data dal 16/07/2014, le intere quote societarie, confiscate in danno di *omissis* sono state devolute all'Erario che gestisce la società per il tramite di questa Agenzia Nazionale Beni Sequestrati E Confiscati, in conformità alle finalità previste dal D. Lgs. 159/2011 *omissis*".

Si domanda: in relazione a quanto sopra indicato (sentenza definitiva di Cassazione), ai sensi del decreto ministeriale 18/04/2005 definizione di PMI, è corretto considerare l'impresa A di grandi dimensioni risultando la stessa di proprietà dello Stato? (d.m. art. 3, comma 8: "*omissis* un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici *omissis*"). **(UBI BANCA CARIME – 20^ RIUNIONE – 30/05/2017) (IMPRESA CONFISCATA DALL'ERARIO)**

R. *Il quesito riguarda l'individuazione della dimensione aziendale ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 e del connesso decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 di una società soggetta a confisca definitiva ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In particolare le intere quote societarie, secondo quanto riportato, sono devolute all'erario e sono gestite dall'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati.*

Il problema nasce perché l'art. 3, paragrafo 4, della Raccomandazione e l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale prevedono che un'impresa è considerata sempre di grande dimensione quando il 25% del capitale è detenuto direttamente o indirettamente (vale a dire tramite una o più imprese)



da uno o più organismi pubblici (che è tradotto nel nostro ordinamento con la qualifica di enti pubblici).

Il senso di questa previsione è spiegato dalla Guida dell'utente alla definizione di PMI della Commissione Europea secondo cui la proprietà pubblica può offrire vantaggi, in particolare di carattere finanziario, alle imprese pubbliche e non è possibile calcolare i dati dei pertinenti organismi pubblici.

La logica che sottintende questa indicazione è quella che le imprese pubbliche possono avere per loro natura dei vantaggi rispetto alle imprese private e non si giustifica quindi la facoltà di accedere ai regimi speciali per le PMI.

Si deve a questo punto verificare se anche le società soggette a sequestro antimafia definitivo rientrano nel novero delle imprese pubbliche.

Prima di esaminare la questione è bene subito sottolineare che il quadro normativo in materia di codice antimafia sarà a breve soggetto a modifiche a seguito dell'approvazione da parte del parlamento di una novella legislativa del codice antimafia.

Il parere sarà reso secondo la disciplina ad oggi vigente e non sembra che le modifiche normative che saranno introdotte possano alterare le conclusioni alle quali il parere giunge.

Con la confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45 del d. lgs. n. 159/2011). I beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato possono avere tre tipi di destinazione: a) l'affitto, a titolo oneroso o gratuito; b) la vendita; c) la liquidazione (art. 48, comma 8, del d. lgs. n. 159/2011). Solo nel caso di immobili appartenenti a società immobiliari possono essere trasferiti a enti pubblici territoriali.

La disciplina delineata è chiaramente ispirata alla necessità di realizzare un'attività di gestione temporanea dei complessi aziendali, volta alla conservazione del valore aziendale e dei connessi posti di lavoro. Non vi è invece alcun intento di ricomprendere queste imprese acquisite nell'alveo delle imprese pubbliche con cui lo Stato o gli enti pubblici realizzano un intervento diretto nell'economia.

Se così è, ne deriva che l'acquisizione al patrimonio dello Stato e la gestione dell'agenzia dei beni confiscati a titolo definitivo non può considerarsi una forma di impresa pubblica e quindi non è assimilabile alle imprese partecipate dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale.

Conseguentemente ai fini del calcolo della dimensione aziendale si devono considerare solo i dati dell'impresa soggetta a confisca e delle eventuali imprese collegate o associate a valle di essa.

N. 72

D. *L'impresa A* di cui si vuole calcolare la dimensione è una società in accomandita semplice (SAS) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, presenta il seguente assetto:

- 2,51% dei conferimenti appartengono al socio accomandatario - persona fisica;
- 9,75 % dei conferimenti appartengono al socio accomandante - persona fisica;
- 87,74 % dei conferimenti appartengono al socio accomandante - persona giuridica (*impresa B*).

L'impresa A nel modulo di domanda ha segnalato di essere "autonoma" e, alla richiesta di chiarimenti, ha confermato l'indicazione fornita nel suddetto modulo inoltrando il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali secondo quanto previsto nel D.M. 18 aprile 2005, in cui non ha segnalato la presenza di imprese associate o collegate.

Rispetto a quanto dichiarato dall'impresa A si evidenzia che:

- lo statuto della stessa impresa A prevede che la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società sia di competenza del socio accomandatario e che i soci



accomandanti (tra i quali l'impresa B) abbiano responsabilità limitate alla propria quota di capitale conferito;

- l'impresa B detiene comunque una quota superiore al 25% dei conferimenti societari.

Alla luce di quanto sopra e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del predetto D.M. 18 aprile 2005 si ritiene che, contrariamente a quanto indicato nel modulo di domanda in questione, l'impresa B sia da considerare associata all'impresa A. **(INVITALIA – 20[^] RIUNIONE – 30/05/2017) (SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)**

R. Il problema che viene posto è come considerare la dimensione aziendale di una società (impresa A) in accomandita semplice che è partecipata da una società di capitali (impresa B) per circa l'88% in qualità di accomandante e da due persone fisiche. Una di queste, con una partecipazione del 2,51%, è l'unico socio accomandatario nonché amministratore della s.a.s..

Secondo l'art. 3, paragrafo 2, della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, sono da considerarsi associate le imprese: (i) che non sono collegate ai sensi del comma 5 del predetto articolo; (ii) tra le quali esiste la relazione per la quale un'impresa detiene più del 25% del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa.

Nel caso in esame l'impresa B detiene l'87,74% della impresa A e quindi ricorre sicuramente il presupposto in presenza del quale sussiste un rapporto di associazione.

Più delicato è stabilire se le imprese A e B possano considerarsi collegate.

Il rapporto di collegamento si presenta al sussistere di almeno uno delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Tali indicazioni sembrano dettate con riguardo ad una organizzazione corporativa della società propria della classe delle società di capitali e non di quella delle società di persone, come invece è il caso della società in accomandita semplice (nel caso di specie la impresa A è, appunto, una s.a.s.).

Risulta, quindi, necessario adattare questi parametri (che sono tutti espressione di una situazione di esercizio di influenza dominante) alla realtà della s.a.s., stabilendo se l'impresa B, in quanto socio accomandante, con una quota di capitale sociale pari all'87,74% della s.a.s. impresa A, sia in condizione di esercitare una influenza dominante su quest'ultima.

Al riguardo si consideri quanto segue: a) in quanto socio accomandante, alla impresa B è rigorosamente precluso di gestire e amministrare la impresa A o di contribuire a farlo (l'art. 2320 cod. civ., infatti, vieta agli accomodanti il compimento di atti di amministrazione e la trattazione o la conclusione di affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Il divieto di immistione è generale: esso comprende sia gli atti di amministrazione interna che quelli di amministrazione esterna; b) la gestione della Società nel caso di specie non può che spettare all'unico socio accomandatario (l'art. 2318 cod. civ. prevede infatti, e come è noto, che l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari) e al socio accomandante è quindi comunque preclusa; c) nella determinazione dell'attività sociale l'attività dell'accomandante è necessariamente subordinata a quella dell'accomandatario (l'accomandante può prestare la sua opera nella società, ma sotto la direzione degli amministratori); d) se non diversamente previsto dal contratto sociale, anche la modifica del medesimo contratto sociale non può farsi a maggioranza, ma solo alla unanimità; e) neppure sembra che possa rilevare l'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29794) secondo la quale l'immistione comporta ea ipsa la decadenza dalla limitazione della responsabilità e,



conseguentemente, il socio accomandante responsabile illimitatamente sarebbe da considerarsi come un socio accomandatario. Questo perché non è nel caso dato riscontrare tale immistione da parte dell'impresa B e comunque è discutibile che la immistione modifichi la natura del socio che è tale, invece, in forza di qualificazione del contratto (ed il contratto non si può cambiare – come si è appena detto – in quanto vi sia il consenso degli altri soci ad iniziare dall'accomandatario). In conclusione, quindi, nelle s.a.s., in linea di principio il socio accomandante, pur disponendo di una quota di partecipazione nella s.a.s. larghissima e maggioritaria, non può esercitare sulla società stessa un controllo o una influenza dominante e non può essere considerato in relazione di collegamento.

Il caso di specie però presenta delle particolarità che inducono a ritenere invece che possa ritenersi sussistente una relazione di collegamento tra impresa A e impresa B.

In particolare il socio accomandatario e amministratore della s.a.s. è anche socio di rilievo (con una partecipazione del 29%) nonché amministratore delegato dell'impresa B. L'altro socio persona fisica accomandante della s.a.s. è a sua volta socio di rilievo (con una partecipazione del 31% del capitale) nonché amministratore delegato dell'impresa B. Il complesso di queste circostanze induce a ritenere un legame profondo e intrecciato tra impresa A e impresa B tale per cui può dirsi sussistente una condizione di influenza dominante sull'impresa A riconducibile alle persone fisiche e qualifica come collegamento la relazione tra impresa A e impresa B.

N. 73

D. ---. (20^a RIUNIONE – 30/05/2017) (IMPRESE LOCALIZZATE AL DI FUORI DELLO STATO MEMBRO)

R. Da più parti e in relazione a diverse fattispecie questa Commissione è sollecitata a chiarire se e in che misura le imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia, sia comunitarie che a maggior ragione extracomunitarie, che siano collegate o associate ad imprese italiane, vadano considerate alla luce della Definizione europea di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361 e del calcolo dei parametri dimensionali pertinenti.

A questo fine occorre innanzitutto precisare che nel diritto comunitario la Raccomandazione, diversamente dal Regolamento e dalla Direttiva, ha carattere non vincolante in quanto tale.

D'altra parte, laddove un atto giuridicamente vincolante, sia comunitario (Regolamento, Direttiva), sia nazionale (Legge, Decreto legislativo, Decreto-legge, ...), a qualsiasi livello territoriale, faccia espressamente riferimento a una Raccomandazione, la stessa diventa, indirettamente, vincolante.

Due casi particolarmente significativi a questo riguardo sono:

1) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

2) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Occorre innanzitutto rilevare che la Raccomandazione 2003/361 di per sé non affronta affatto il tema qui dibattuto, limitandosi a definire i rapporti di associazione/collegamento fra “imprese”.

Analogamente, il Regolamento (UE) n. 651/2014 semplicemente ignora la questione.

Viceversa, il Regolamento (UE) n. 1407/2013, pur partendo dalla Raccomandazione, che esplicitamente richiama, declina, al considerando n. 4 e all'articolo 2, comma 2, una innovativa definizione di “impresa unica”, semplificata rispetto a quella allegata alla Raccomandazione, in funzione del proprio campo di applicazione.



In particolare il considerando 4 stabilisce che “è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica”.

Ne consegue che, nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall’Italia.

Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due “imprese autonome” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’allegato alla Raccomandazione.

Una simile interpretazione non sarà, al contrario, possibile nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 651/2014, dove la Definizione è applicata in tutta la sua estensione.

In questo caso le stesse tre imprese dell’esempio precedente, due imprese italiane, fra loro indipendenti e la controllante impresa di diritto tedesco saranno considerate “imprese collegate” ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’allegato alla Raccomandazione, con tutte le conseguenze del caso.